5. sottolinea che nella sua risoluzione concernente la relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, il Parlamento ha già invitato la Commissione ad agire immediatamente a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, per utilizzare appieno, senza ulteriori indugi, i suoi strumenti di indagine esistenti, allo scopo di far fronte alle carenze dello Stato di diritto negli Stati membri che compromettono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione; prende atto della recente sentenza della Corte di giustizia che conferma che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è conforme ai trattati dell'UE e, in particolare, sottolinea che il rispetto dei valori comuni su cui si fonda l'Unione europea non può essere ridotto a un obbligo di adesione all'Unione che può essere ignorato dopo l'adesione; osserva con profonda preoccupazione che la Commissione non ha ancora applicato il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, nonostante la recente sentenza della Corte di giustizia e i numerosi inviti del Parlamento; osserva che la Commissione ha infine annunciato nell'aprile 2022 l'attivazione del meccanismo di condizionalità per la prima volta e ricorda l'importanza di tutelare i diritti dei destinatari finali e dei beneficiari dei finanziamenti dell'UE; è del parere che, non applicando tale regolamento, la Commissione ritardi l'adempimento del suo compito di custode dei trattati;

6. ritiene che la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto sia uno strumento utile per monitorare e valutare la situazione dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri e su basi simili; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la relazione non migliorerà la situazione negli Stati membri senza raccomandazioni chiare e specifiche ai governi dell'UE; sottolinea altresì che le relazioni annuali devono operare una chiara distinzione tra carenze isolate e carenze sistemiche in materia di Stato di diritto; invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020;

7. insiste affinché la Commissione garantisca che tutte le organizzazioni (Unione o internazionali) che forniscono aiuti esterni rispettino lo Stato di diritto e i diritti umani nei paesi che ricevono tali aiuti; sottolinea, in particolare, la necessità di garantire che nessun fondo dell'Unione, utilizzato da terzi e/o persone fisiche, sia destinato o legato ad alcuna causa o forma di terrorismo e/o radicalizzazione religiosa o politica;

8. sottolinea che ulteriori iniziative volte a garantire la protezione del bilancio dell'Unione sono diventate ancora più essenziali con l'entrata in vigore dello strumento NextGenerationEU, attraverso il quale gli esborsi totali dal bilancio dell'Unione aumenteranno notevolmente nei prossimi anni; evidenzia che, in tale contesto, la Commissione dovrebbe anche garantire che l'OLAF, la Corte dei conti europea (la «Corte») e l'EPPO dispongano dei mezzi e del personale necessari per indagare su potenziali casi di frode ai danni del bilancio dell'Unione; osserva che l'OLAF ha trasferito nove membri del personale nel 2020 e altri nove membri del personale nel 2021 all'EPPO; esprime preoccupazione per il fatto che questa significativa riduzione del personale potrebbe compromettere la capacità dell'OLAF di adempiere in modo efficiente al suo mandato a causa della mancanza di personale e del sovraccarico di lavoro; chiede pertanto un aumento della tabella dell'organico (in particolare gli esperti forensi e informatici) dell'OLAF per compensare i trasferimenti di personale all'EPPO;

9. osserva che in base all'articolo 22 del regolamento concernente il dispositivo per la ripresa e la resilienza ([2]), gli Stati membri hanno la responsabilità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; rileva che la Commissione svolge un ruolo importante nel garantire che i sistemi nazionali di audit forniscano informazioni credibili, affidabili e pertinenti; sottolinea la necessità di rafforzare le capacità amministrative degli Stati membri e della Commissione al fine di assicurare una sana gestione finanziaria, che comprenda la prevenzione, l'individuazione e la correzione efficaci delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per evitare doppi finanziamenti; prende atto che la Commissione ha la responsabilità di fornire assistenza tecnica e servizi di consulenza per migliorare le rispettive capacità amministrative degli Stati membri; invita la Commissione a offrire all'autorità di discarico una panoramica delle misure specifiche che sono state adottate per garantire un'adeguata dotazione in termini di risorse umane all'interno della Commissione e consentire alle istituzioni pertinenti (ossia la Corte, l'OLAF, l'EPPO, Europol ed Eurojust) di adempiere alle loro rispettive responsabilità; invita la Commissione a fornire una dichiarazione di affidabilità concernente i dati sul rendimento per quanto riguarda l'attuazione del dispositivo nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento;

10. esorta la Commissione ad utilizzare tempestivamente i mezzi a sua disposizione, come l'uso di strumenti di sospensione nei casi in cui sia stata confermata l'esistenza di gravi carenze nei sistemi di gestione e di controllo;

([2]) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).